

Circolare mensile SLT

MAGGIO 2024: NOVITÀ

GIUGNO 2024: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

Sommario

1. LOCAZIONI BREVI - AUMENTO DELL'ALIQUTA DELLA CEDOLARE SECCA – CHIARIMENTI....	2
1.1 Caratteristiche delle locazioni brevi.....	2
1.2 Aumento dell'aliquota della cedolare secca.....	2
1.3 Decorrenza dell'aumento dell'aliquota della cedolare secca	3
1.4 Ritenuta al 21% a titolo di acconto.....	3
1.5 Obblighi degli intermediari non residenti.....	3
2. CEDOLARE SECCA - APPLICAZIONE ANCHE ALLE LOCAZIONI CON CONDUTTORE UN'IMPRESA	4
2.1 Esclusione della cedolare secca per le locazioni nell'esercizio d'impresa	4
2.2 Irrilevanza della natura del conduttore	4
3. CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA O DI IMBALLAGGI DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - DISPOSIZIONI ATTUATIVE	5
3.1 Soggetti beneficiari	5
3.2 Spese ammissibili.....	5
3.3 Misura del credito d'imposta.....	6
3.4 Presentazione dell'istanza	6
3.5 Utilizzo del credito d'imposta	6
4. CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - ACQUISTO DI UN BENE PRECEDENTEMENTE UTILIZZATO IN NOLEGGIO - ESCLUSIONE DEL REQUISITO DELLA NOVITÀ....	6
5. “NUOVA SABATINI” - CUMULABILITÀ CON IL CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0.....	7
6. IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE - VERSAMENTI DOVUTI A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO - CODICI TRIBUTO	7
6.1 Modello F24.....	7
6.2 Modello F24 enti pubblici	8
7. BREXIT - RIMBORSI IVA TRA ITALIA E REGNO UNITO – RECIPROCIÀ	8
7.1 Effetti dell'accordo	8
7.2 Modalità per l'Iva assolta in Italia da soggetti del Regno Unito	8

1. LOCAZIONI BREVI- AUMENTO DELL'ALIQUOTA DELLA CEDOLARE SECCA – CHIARIMENTI

Con la circ. 10.5.2024 n. 10, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato le novità in materia di locazioni brevi (di cui all'art. 4 del DL 50/2017), introdotte dall'art. 1 co. 63 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024).

Novità della legge di bilancio 2024 in materia di locazioni brevi

Si ricorda che, in relazione alle locazioni brevi, la legge di bilancio 2024 ha:

- previsto l'aumento dell'aliquota della cedolare secca, che passa dal 21% al 26%, fatta salva la possibilità di indicare in dichiarazione una sola abitazione cui continuare ad applicare l'aliquota del 21% (art. 4 co. 2 del DL 50/2017);
- modificato le norme sugli adempimenti degli intermediari non residenti, per adeguarle al diritto comunitario (art. 4 co. 5-*bis* del DL 50/2017).

1.1 Caratteristiche delle locazioni brevi

L'Agenzia delle Entrate ricorda le caratteristiche delle locazioni brevi; si tratta di contratti di locazione (art. 4 del DL 50/2017):

- aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo;
- di durata non superiore a 30 giorni;
- inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali;
- stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa;
- stipulati direttamente, oppure tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Si ricorda che la possibilità di applicare la disciplina delle locazioni brevi è esclusa a priori, in forza di una presunzione legale assoluta di imprenditorialità prevista dall'art. 1 co. 595 della L. 178/2020, nel caso di destinazione alla locazione breve di più di 4 appartamenti nel periodo d'imposta. In tal caso è quindi esclusa in radice la possibilità di applicare la cedolare secca.

1.2 Aumento dell'aliquota della cedolare secca

Con riferimento all'aliquota, l'art. 1 co. 63 della L. 213/2023, intervenendo sull'art. 4 co. 2 del DL 50/2017, ha disposto che, dall'1.1.2024:

- la cedolare secca trovi applicazione con l'aliquota del 26%, in caso di opzione sulle locazioni brevi;
- l'aliquota resti pari al 21% "per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi".

A regime, la nuova aliquota della cedolare secca sulle locazioni brevi è quindi pari al 26%, anche se viene prevista una situazione in cui l'aliquota può essere ridotta al 21%, in presenza di richiesta del locatore. In proposito, la circ. 10/2024 precisa che *"l'individuazione di detta unità immobiliare dovrà avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta d'interesse"*.

Si precisa che l'aumento riguarda, in ogni caso, solo le locazioni brevi ed i contratti assimilati. Restano applicabili senza mutamenti:

- l'aliquota del 21% alle locazioni abitative ordinarie (aventi durata superiore a 30 giorni);
- l'aliquota del 10% per le locazioni abitative "a canone concordato".

1.3 Decorrenza dell'aumento dell'aliquota della cedolare secca

Con riferimento alla decorrenza della nuova aliquota del 26%, l'Agenzia delle Entrate rileva che, non avendo il legislatore dettato una previsione particolare, l'aliquota si applica ai redditi maturati dall'1.1.2024. Pertanto, non rileva la data di stipula del contratto o la data di pagamento del canone, ma l'aliquota del 26% troverà applicazione ai redditi fondiari, per i quali è stata scelta la cedolare, maturati *pro rata temporis*, ai sensi dell'art. 26 del TUIR, dall'1.1.2024.

***Esempio di contratto a cavallo d'anno**

Ad esempio, per un contratto di locazione breve svoltosi a cavallo d'anno, dal 24.12.2023 al 6.1.2024 (nelle festività natalizie), la cedolare al 26% riguarda solo il periodo dall'1.1.2024 al 6.1.2024 (senza che abbia alcun rilievo la data di stipula del contratto, né il momento di percezione dei canoni).

1.4 Ritenuta al 21% a titolo di acconto

La circ. 10/2024 rileva inoltre che l'aumento dell'aliquota della cedolare secca non ha mutato la misura della ritenuta (che deve essere operata dagli intermediari che intervengano nel pagamento o incassino i canoni di locazione breve), che resta al 21%.

Viene, invece, modificato l'art. 4 co. 5 del DL 50/2017, stabilendo, per ragioni di semplificazione, che la ritenuta sia effettuata sempre a titolo di acconto.

Fino al 31.12.2023, invece, la ritenuta avveniva:

- a titolo di imposta, in presenza di opzione per la cedolare secca;
- a titolo di acconto, in caso contrario.

In base alla nuova norma, entrata in vigore l'1.1.2024, in caso di intervento di intermediari, *“il contribuente è tenuto, per ciascun periodo d'imposta, a determinare l'imposta – ordinaria o sostitutiva – dovuta, e a versare l'eventuale saldo dell'imposta, ottenuto previo scomputo delle ritenute d'acconto subite, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. Al riguardo, i dati dell'imposta dovuta, delle ritenute subite e dell'imposta a saldo sono indicati nella dichiarazione dei redditi”*

1.5 Obblighi degli intermediari non residenti

L'Agenzia evidenzia che, allo scopo di adeguare la normativa interna sulle locazioni brevi a quanto sancito dalla Corte di Giustizia europea (sentenza 22.12.2022 causa C-83/21), la legge di bilancio 2024 ha ridefinito gli obblighi degli intermediari.

Va ricordato che, limitatamente a quanto oggetto della circ. 10/2024, ai sensi dell'art. 4 del DL 50/2017, gli intermediari:

- se intervengono nella stipula dei contratti, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati a essi relativi (art. 4 co. 4 del DL 50/2017);
- se incassano o intervengono nel pagamento del canone di locazione o dei corrispettivi lordi, devono operare la ritenuta, effettuare il relativo versamento e rilasciare la certificazione ai sensi dell'art. 4 del DPR 322/98 (art. 4 co. 5 del DL 50/2017).

La legge di bilancio 2024 è intervenuta in relazione alle modalità di adempimento di tali obblighi da parte degli intermediari non residenti. Per effetto delle modifiche:

- resta immutata la disposizione per gli intermediari non residenti in Italia ma aventi una stabile organizzazione in Italia, i quali adempiono gli obblighi relativi alle locazioni brevi mediante la stabile organizzazione;
- viene modificata la norma relativa agli intermediari residenti nell'Unione europea ma privi di una stabile organizzazione in Italia, i quali non saranno più obbligati a nominare un rappresentante fiscale, ma potranno scegliere se adempiere direttamente agli obblighi di comunicazione, ritenuta e certificazione previsti dall'art.

4 del DL 50/2017, oppure nominando, quale responsabile d'imposta, un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del DPR 600/73;

- viene prevista una nuova disposizione per gli intermediari residenti al di fuori dell'Unione europea, i quali adempiranno agli obblighi di cui all'art. 4 del DL 50/2017 mediante la stabile organizzazione situata in uno Stato membro dell'Unione europea, se ne sono dotati; in caso contrario, dovranno nominare un rappresentante fiscale.

2. CEDOLARE SECCA- APPLICAZIONE ANCHE ALLE LOCAZIONI CON CONDUTTORE UN'IMPRESA

Con la sentenza 7.5.2024 n. 12395, la Corte di Cassazione ammette, per la prima volta, la possibilità di applicare la cedolare secca a contratti di locazione stipulati con conduttori che agiscono nell'esercizio dell'impresa, come avviene, ad esempio, nel caso di locazione di immobili ad uso foresteria o da fornire in uso ai propri dipendenti.

La Corte di Cassazione si esprime in senso contrario rispetto a quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate fin dalla circ. 1.6.2011 n. 26 (§ 1.2), nella quale si escludeva la possibilità di applicare la cedolare secca ove il conduttore fosse un'impresa.

2.1 Esclusione della cedolare secca per le locazioni nell'esercizio d'impresa

La questione nasce dall'art. 3 co. 6 del DLgs. 23/2011, che esclude l'applicabilità della cedolare secca per le locazioni di *"unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa"*.

Questa disposizione, che impedisce chiaramente di applicare la cedolare secca qualora il locatore agisca nell'esercizio di imprese, arti o professioni, è stata interpretata dall'Agenzia delle Entrate (con la citata circ. 26/2011, § 1.2) come una limitazione da applicare anche con riferimento *"all'attività esercitata dal locatario ed all'utilizzo dell'immobile locato"*.

Da allora, l'Agenzia delle Entrate ha quindi escluso dal campo di applicazione dell'imposta sostitutiva *"i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell'immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti"*.

Evoluzione giurisprudenziale

La questione ha generato contenzioso, ma le pronunce della giurisprudenza tributaria di merito sono state altalenanti:

- in un primo tempo, ha prevalso un orientamento contrario all'Agenzia delle Entrate, che affermava l'irrelevanza della qualifica imprenditoriale del conduttore ai fini dell'applicabilità della cedolare secca (tra le tante, si vedano C.T. Prov. Reggio Emilia n. 470/3/14, C.T. Reg. Lazio n. 1723/10/22 e C.G.T. Il Veneto n. 53/5/23);
- in un secondo momento, è emerso un orientamento di senso opposto, che escludeva la compatibilità tra la cedolare secca e la natura imprenditoriale del conduttore (cfr. C.G.T. Il Lazio n. 1223/14/23, C.T. Reg. Toscana n. 590/6/22 e C.T. Il Trentino Alto Adige n. 9/1/22).

2.2 Irrilevanza della natura del conduttore

La sentenza della Corte di Cassazione 7.5.2024 n. 12395 rappresenta il primo pronunciamento della giurisprudenza di legittimità su questo tema: la Corte afferma di non condividere l'impostazione assunta dall'Agenzia delle Entrate.

Secondo la Corte di Cassazione il *"locatore può optare per la cedolare secca anche nell'ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell'esercizio della sua attività professionale"*, atteso che l'esclusione prevista dall'art. 3 co. 6 del DLgs. 23/2011 *"si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell'esercizio di un'attività d'impresa o di arti e professioni"*.

Locatore beneficiario principale della cedolare

Tale conclusione, spiega la sentenza, è necessitata da una lettura coordinata di tutti i commi della norma che regola la cedolare secca (art. 3 del DLgs. 23/2011).

La disposizione riconosce solo al locatore la possibilità di optare per la cedolare secca *“senza che il conduttore possa in alcun modo incidere su tale scelta”*. Per questo motivo, la limitazione fissata dal co. 6 riguarda solo il locatore (che per accedere alla cedolare non deve agire nell’esercizio dell’attività di impresa), *“mentre resta irrilevante la qualità del conduttore e la riconducibilità della locazione”* alla sua attività professionale o imprenditoriale.

Infine – aggiunge la Corte – questa lettura dell’art. 3 co. 6 del DLgs. 23/2011 trova riscontro, oltre che nella lettera normativa, anche nella *ratio* della legge, che non è rivolta solo a contrastare l’evasione fiscale, ma anche a facilitare il reperimento di abitazioni da locare, esigenza che può sorgere anche nell’esercizio *“delle attività imprenditoriali, arti e professioni”*.

3. CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA O DI IMBALLAGGI DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA- DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Con il DM 2.4.2024, pubblicato sulla *G.U.* 21.5.2024 n. 117, sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta per l’acquisto di prodotti in plastica riciclata o di imballaggi derivanti dalla raccolta differenziata, di cui all’art. 1 co. 686-690 della L. 197/2022.

3.1 Soggetti beneficiari

L’agevolazione è rivolta alle imprese che:

- sono regolarmente iscritte e “attive” presso il registro delle imprese;
- svolgono un’attività economica in Italia, disponendo di una sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
- hanno acquistato prodotti, realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero hanno acquistato imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro.

Sono escluse le imprese che:

- sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 co. 2 lett. d) del DLgs. 231/2001;
- si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

3.2 Spese ammissibili

Sono ammissibili all’agevolazione le spese, sostenute negli anni 2023 e 2024, relative all’acquisto di:

- prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica;
- imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432: 2002, inclusi:
 - ❖ gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
 - ❖ gli imballaggi in legno non impregnati;
- imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta;

- imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio;
- imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro.

Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese che, non essendo utilizzate nel ciclo produttivo del soggetto proponente, si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio.

Requisiti tecnici e certificazioni

I suddetti prodotti e imballaggi devono possedere i requisiti tecnici e le certificazioni previste dal presente DM.

3.3 Misura del credito d'imposta

Il credito d'imposta è pari al 36% delle spese ammissibili.

L'agevolazione massima concedibile per soggetto beneficiario non può comunque eccedere l'importo di 20.000,00 euro per ciascun anno di sostenimento delle spese (2023 o 2024), fermo restando il rispetto del regime *de minimis*.

Cumulabilità

Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che non si configurino come aiuti di Stato e che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

3.4 Presentazione dell'istanza

I soggetti in possesso dei previsti requisiti devono presentare al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica un'apposita istanza:

- contenente i dati e le informazioni di cui all'allegato 2 del DM in esame;
- esclusivamente per via telematica;
- entro 60 giorni dall'attivazione della procedura informatica resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero (www.mase.gov.it).

3.5 Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97:

- decorsi 10 giorni dalla trasmissione all'Agenzia delle Entrate, da parte del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, dell'elenco delle imprese beneficiarie e dell'importo del credito d'imposta concesso;
- presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- senza l'applicazione del limite annuo di 250.000,00 euro, di cui all'[art. 1](#) co. 53 della L. 244/2007.

4. CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI- ACQUISTO DI UN BENE PRECEDENTEMENTE UTILIZZATO IN NOLEGGIO- ESCLUSIONE DEL REQUISITO DELLA NOVITÀ

Con la risposta a interpello 21.5.2024 n. 109, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’acquisto di un bene agevolato precedentemente utilizzato, senza soluzione di continuità, mediante un contratto di noleggio non può fruire del credito d’imposta investimenti 4.0, non essendo soddisfatto il requisito della novità richiesto dall’art. 1 co. 1051 della L. 178/2020.

L’utilizzo del bene in data precedente all’acquisto, in base al contratto di noleggio, comporta infatti che il bene debba ritenersi già precedentemente utilizzato a diverso titolo dal soggetto acquirente, venendo così a mancare l’imprescindibile requisito della novità del bene oggetto dell’investimento.

L’Agenzia delle Entrate rileva, inoltre, che la fattispecie in esame non è assimilabile a quella della risposta a interpello 3.2.2022 n. 63, relativa a un peculiare caso di comodato d’uso gratuito di breve durata, per il quale è stato ritenuto che il precedente utilizzo del bene oggetto d’investimento in qualità di comodatario da parte dell’acquirente, senza soluzione di continuità nell’utilizzo del bene, non influisse sul requisito della novità.

5. “NUOVA SABATINI” - CUMULABILITÀ CON IL CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0

Il Ministero delle Imprese e del *made in Italy*, nelle FAQ sulla “nuova Sabatini” aggiornate in data 13.5.2024, ha affermato che il credito d’imposta transizione 5.0, di cui all’art. 38 del DL 19/2024, non costituisce un aiuto di Stato e, pertanto, non trovano applicazione i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina della “nuova Sabatini”.

Resta tuttavia fermo quanto previsto dalla normativa del predetto credito d’imposta, in base alla quale lo stesso “è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, (...), non porti al superamento del costo sostenuto”.

6. IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE- VERSAMENTI DOVUTI A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO- CODICI TRIBUTO

Con la ris. 31.5.2024 n. 28, l’agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite i modelli f24 e f24 enti pubblici (f24 ep), delle somme derivanti dal recupero dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.

6.1 Modello F24

Per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e dei relativi interessi e sanzioni, dovuti a seguito del controllo automatizzato di cui all’art. 2 del DM 4.12.2020, occorre utilizzare i seguenti codici tributo:

- “A400”, denominato “*Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 - Controllo automatizzato*”;
- “A401”, denominato “*Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 - Controllo automatizzato - sanzioni*”;
- “A402”, denominato “*Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 - Controllo automatizzato - interessi*”.

In sede di compilazione del modello F24:

- i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
- nei campi “codice atto” e “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), occorre indicare le informazioni reperibili all’interno delle comunicazioni inviate telematicamente dall’Agenzia delle Entrate.

6.2 Modello F24 enti pubblici

In sede di compilazione del modello F24 EP, i citati codici tributo sono esposti secondo le seguenti modalità:

- nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
- i campi “codice atto” e “riferimento B” sono valorizzati, rispettivamente, con il codice atto e l’anno reperibili all’interno delle comunicazioni inviate telematicamente dall’Agenzia delle Entrate;
- il campo “riferimento A” non è valorizzato

7. BREXIT- RIMBORSI IVA TRA ITALIA E REGNO UNITO – RECIPROCIÀ

A seguito della *Brexit*, l’Agenzia delle Entrate, con la ris. 2.5.2024 n. 22, ha reso noto il sussistere delle condizioni di reciprocità per i rimborsi IVA tra l’Italia e il Regno Unito, a seguito dell’accordo stipulato tra i due Paesi, mediante scambio di note verbali, entrato in vigore il 7.2.2024.

7.1 Effetti dell’accordo

L’avvenuto riconoscimento della condizione di reciprocità consente l’erogazione dei rimborsi IVA per gli acquisti effettuati dagli operatori italiani sul territorio britannico e dagli operatori britannici sul territorio italiano, purché ivi privi di una stabile organizzazione.

Con riferimento alle operazioni effettuate tra i due Paesi dall’1.1.2021, risulta applicabile l’art. 38-*ter* del DPR 633/72 e pertanto:

- i soggetti stabiliti in Italia possono proporre istanza di rimborso IVA al Regno Unito in conformità alla normativa ivi vigente;
- i soggetti stabiliti nel Regno Unito possono avanzare richiesta di rimborso IVA al ricorrere dei presupposti di cui al richiamato art. 38-*ter*.

7.2 Modalità per l’Iva assolta in Italia da soggetti del Regno Unito

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’istanza di rimborso dell’IVA assolta in Italia, da parte dei soggetti stabiliti nel Regno Unito, deve essere presentata secondo le modalità stabilite dal provv. Agenzia delle Entrate 1.4.2010 n. 53471.

In sostanza, la domanda di rimborso dell’IVA assolta in Italia avviene presentando il modello IVA 79 al Centro operativo di Pescara, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la richiesta.

Il modello, ancora in formato cartaceo, è presentato mediante raccomandata A/R oppure via corriere o direttamente a mano.